

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PROFESSIONALIZZANTE POST-LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO E TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA APPLICATA, CLASSE LM -51.

TRA

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

L'Università Telematica Giustino Fortunato, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o "Università", con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano, 12- C.F. 920404606025, rappresentata dal Responsabile del Corso di Studi, Prof. Fabrizio Stasolla, C.F. STSFRZ70P12H501X, giusta delega del CDA del 18.12.2019.

Premesso

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- che l'art. 1 della L. 18 febbraio 1989 n. 56 stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale;
- che il D.M.13 gennaio 1992 n. 240, art. 2 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di 1 anno e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;

- che il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” ed in particolare, l’art. 6 prevede la definizione delle attività di tirocinio nell’ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;
- che dall’anno accademico 2023/24 il Ministero dell’Istruzione e del Merito con D.M n.554 del 06/06/2022, con il Decreto interministeriale n. 567 del 20/06/2022 e il Decreto interministeriale n. 654 del 05/07/2022 ha dichiarato il corso di laurea magistrale in Psicologia, classe delle lauree LM-51 “abilitante”;

Visto

- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n. 142 del 25 marzo 1998;
- l’art. 10 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificante delle classi.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

(numero dei soggetti ammessi alla convenzione)

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell’Università.

Il tirocinio può essere registrato, se non già previsto, in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate e, comunque, in misura non superiore a 6 tirocinanti per semestre.

ART.2

(esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)

Il tirocinio, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e né lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell’autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

I tirocinanti che svolgono attività di formazione presso le strutture messe a disposizione dell’Azienda sono equiparati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, ai dipendenti dell’Azienda, ai soli fini dell’adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività è seguita e verificata da un tutor universitario e da un tutor aziendale psicologo iscritto all’albo professionale da almeno 3 anni.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione viene predisposto e verificato dal Soggetto Promotore e valutato dal tutor aziendale un Progetto Formativo contenente le indicazioni relative ai soggetti coinvolti nelle attività e ai rispettivi obblighi, in particolare:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutor designato dal Soggetto Promotore e del tutor aziendale;
- il numero complessivo di ore da svolgere;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Per la stesura del progetto formativo individuale si farà riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nell'albo; le attività, pertanto, dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali legate alla figura professionale dello psicologo

ART.3

(obblighi del tirocinante)

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art.2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. firmare le presenze
2. svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento curriculare, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
3. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
4. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.e in materia di Privacy;
5. rispettare il codice di comportamento aziendale e nazionale;
6. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
7. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", General Data Protection Regulation);
8. in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore;
9. attenersi alle indicazioni del tutor e dei responsabili delle strutture;
10. dichiarare di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale

La violazione di queste norme ovvero le condotte incompatibili con un corretto funzionamento della

struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART.4

(obblighi assicurativi)

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 5

(strutture idonee)

I tirocini di norma, possono essere svolti all'esterno dell'Università, e sono così configurati

1. Dipartimenti universitari o Istituti di discipline psicologiche presso Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
2. Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
3. Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;
4. Provveditorati agli Studi nonché istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;
5. Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;
6. Istituzioni di ricerca (ad esempio il CNR., ISFOL, ENEA, ecc).

I tirocini presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un'apposita convenzione tra l'Università e l'Ente interessato. La determinazione del numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell'Ente, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1

ART. 6

(oneri a carico della struttura ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;

- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART.7

(attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)

Al termine delle attività, il soggetto ospitante rilascerà all'Università e al tirocinante il libretto presenze e la relazione descrittiva delle attività svolte.

Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

ART. 8

(oneri finanziari)

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata, Classe LM - 51 dell'Università non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

ART.9

(trattamento dati)

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento

ART.10

(norme sulla sicurezza)

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è

previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 “Sorveglianza sanitaria”). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

ART.11

(clausole finali)

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di legge e regolamentari in vigore.

ART. 12

(entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua ultima sottoscrizione ed ha la durata di 1 anno, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti,

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

Università Telematica Giustino Fortunato
Responsabile del Corso di Studi
Prof. Fabrizio Stasolla